



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE DI NAIROBI

IL TITOLARE DI SEDE

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 e ss.mm. e ii., recante la nuova “Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo”, in particolare l'Articolo 6, comma 2 che prevede la partecipazione dell'Italia all'esecuzione di Programmi Europei di Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 luglio 2015, n. 113 e ss.mm. e ii., regolamento recante: lo "Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" e in particolare l'Art. 9 comma 5;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'Art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'Art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del “Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo”;

VISTO l'art.5, comma 1 del summenzionato Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, che stabilisce “Il Direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attività, è responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti (...)”;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 484 del 02.03.2018 avente oggetto il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale di Vicedirettore responsabile della Vicedirezione Tecnica dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

VISTO il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il quale è stato conferito al Dott. Luca Maestripieri l'incarico di Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e successiva riconferma con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Novembre del 2019, registrato alla Corte dei Conti il 06 Dicembre del 2019;

CONSIDERATO che l'Art.26 del D.P.R 54/2010 "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici Consolari di categoria del Ministero degli Affari Esteri" prevede che "Le somme (...) finanziate da parte dell'Unione Europea o da altri Stati membri dell'Unione agli Uffici all'Estero verranno gestite e rendicontate secondo le istruzioni fornite dal soggetto finanziatore. Il Titolare dell'Ufficio all'estero dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto mediante ordine di pagamento a valere sui finanziamenti";

VISTO l'Art.9 del Decreto del Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale n. 113, sopra citato che prevede che "(...) I capi delle Sedi all'Estero rispondono al Direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. (...). Le Sedi all'Estero possono essere delegate alla gestione delle Iniziative di Cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall'Articolo 17, comma 3, della Legge istitutiva";

VISTI i commi 5 e 6 dell'Art 17 della Legge 1 agosto 2014, n. 125 recante "Disciplina Generale sulla Cooperazione Internazionale allo Sviluppo", che stabiliscono: "(...) L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilità, che si ispira per quanto compatibile, al Decreto del Presidente della Repubblica del 1 Febbraio 2010, n.54 nel rispetto dei seguenti criteri: a) ai Titolari delle Sedi all'Estero competono i poteri e le responsabilità attribuiti dal medesimo D.P.R ai capi di Rappresentanza Diplomatica (...)";

VISTO l'Art. 12 del D.I/1002/2500 del 15/12/2015 "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo" che stabilisce: "(...). I Titolari delle Sedi all'Estero sono autorizzati alla spesa dei fondi ad essi assegnati";

VISTA la Delibera del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo n. 36 del 8/11/2021 con la quale è stata approvata l'Iniziativa bilaterale "Fondo Unico di Coordinamento – Sede Regionale di Nairobi" AID 11834/01/2, per un importo totale di Euro 600.000,00;

CONSIDERATO che con Delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo n. 178 del 16/12/2021, è stato conferito al Dr Giovanni Grandi l'incarico di Titolare della Sede Estera di Nairobi (Kenya);

VISTA la Determina direttoriale n. 5 del 14/01/2022, con la quale è stata resa esecutiva la nomina del Dr Giovanni Grandi quale Titolare della Sede Estera di Nairobi;

VISTA la comunicazione dell'Ufficio XI, prot. n. 1078 del 17/01/2022, con la quale si indica la data di decorrenza dell'incarico al Dr Giovanni Grandi quale Titolare della Sede Estera AICS di Nairobi dal 13/03/2022;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli Appalti Pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., istitutivo del Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'Art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione Europea e dalle Organizzazioni Internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'Articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti

da eseguire all'estero", in particolare l'art. 21 che dispone l'applicazione della versione più aggiornata della PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) per i contratti relativi agli Interventi di Cooperazione allo Sviluppo dei quali una Sede Estera dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo risulta stazione appaltante, fermi restando gli Articoli 4, 5, 6 e 8 nonché i commi 5, 6 e 7 dell'art. 7 del Regolamento MAECI;

TENUTO CONTO, che presso la Sede di Nairobi si rende necessario il rinnovo del servizio di somministrazione di lavoro interinale per due figure professionali: un logista/comMESSO e un autista per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, intendendo quale caratterizzazione principale del servizio in parola: il reclutamento, l'assunzione e la gestione dei contratti di lavoro del personale, ovvero l'emissione delle buste paga da trasmettere all'Ufficio AICS di Nairobi e il versamento delle ritenute e degli oneri dovuti, in ottemperanza agli obblighi della locale normativa del lavoro dipendente (il documento Termini di Riferimento e' allegato alla presente determinazione);

DATO ATTO che presso la stessa Sede di Nairobi e' stata condotta una gara con Procedura Semplificata, ovvero mediante inviti a presentare una proposta a operatori economici nel settore del lavoro interinale e che nei documenti di gara e' stato espressamente previsto che la stazione appaltante si riserva il diritto di poter affidare direttamente la continuazione del servizio nei successivi tre anni dall'aggiudicazione all'operatore selezionato;

CONSIDERATO che a seguito della procedura di gara e' stato affidato il contratto per il servizio di somministrazione di lavoro interinale alla compagnia Flexi Personnel Ltd, di cui la Determina di aggiudicazione del Titolare della Sede di Nairobi n. 19 del 16/12/2019;

VISTA la nota agli Atti della Sede di Nairobi n. 5 del 9/06/2022 con la quale si informa il Titolare di Sede circa la necessita' di richiedere una quotation per il servizio di somministrazione di due figure professionali, un logista/comMESSO e un autista, alla compagnia **Flexi Personnel Ltd**, con Sede in Kenya, numero di identificazione fiscale: P051239911A e che l'importo di spesa non deve eccedere i 10.000,00 KES mensili, in linea con le disponibilita' di budget della Sede;

CONSIDERATO che la compagnia Flexi Personnel Ltd ha presentato un preventivo per l'introduzione di due lavoratori presso la Sede di Nairobi con mansioni di logista/comMESSO e autista, per un importo di KES 8.885,03 mensili, corrispondenti a Euro 71,73 sulla base del cambio mensile Inforeuro;

DATO ATTO che si e' proceduto a dare comunicazione sul sito dell'Autorita' Anticorruzione – ANAC – con apertura di CIG: ZC436CDC3E;


CONSIDERATO che il prezzo e' congruo e trova capienza rispetto alle disponibilita' del budget dell'Iniziativa "Fondo Unico di Coordinamento – Sede Regionale di Nairobi" AID 11834/01/2 e che l'operatore economico e' stato selezionato soprattutto in considerazione della sua nota affidabilita' e serietà nel delicato settore della somministrazione di lavoro interinale;

DETERMINA

1. Di acquisire il preventivo offerto dalla compagnia Flexi Personnel Ltd.;
2. Di attribuire l'esecuzione del servizio di somministrazione di due figure professionali da inquadrare presso l'Ufficio AICS di Nairobi alla compagnia **Flexi Personnel Ltd**
3. Di stipulare il contratto con la suddetta compagnia e di redigere ogni altro documento ritenuto indispensabile e comunque richiesto dalla procedura di contrattazione.

Nairobi, 21/06/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento


Tiziana Cordiani



Il Titolare della Sede Estera AICS in Kenya


Giovanni Grandi